


## SPECIALE MANOVRA L obiettivo

L'approvazione del progetto definitivo sarà possibile senza passare per l'esame di Palazzo Chigi

# Grandi opere, tempi più stretti

*Termini per rendere esecutive le delibere Cipe – Lista più stretta delle priorità*



**L'**obiettivo dell'articolo 41 del decreto Monti è accelerare le procedure nazionali in materia di opere pubbliche (in particolare le infrastrutture strategiche di legge obiettivo). Anche se, come sempre accade in materia di norme procedurali, nulla garantisce che gli auspici si traducano in fatti concreti.

I termini imposti al post-Cipe – tanto per fare un esempio – sono infatti ordinatori; e la procedura Mit per approvazione del progetto definitivo deve essere testata sul campo. Ma non c'è dubbio che la ratio complessiva delle misure varate dal nuovo Governo è quella di spingere i tempi delle procedure approvative sulle infrastrutture, di non dare più spazio alle strutture nazionali (Cipe, Mit, Cortei dei conti) per tempi lunghi e rinvii.

### LE PRIORITÀ

La norma, sostituendo i commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 161 del codice contratti, con un nuovo 1-bis, spinge il Governo a ridefinire ogni anno in modo più stringente un elenco ristret-

to di priorità nell'ambito del vasto elenco del piano delle infrastrutture strategiche di legge obiettivo (Pis).

All'interno del Pis, infatti, «il Documento di finanza pubblica» (è un refuso, ci si riferisce al Documento di economia e finanza,

Def, da presentarsi entro il 10 aprile di ogni anno da parte del Governo, ndr) «individua, su proposta del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l'elenco delle infrastrutture da ritenersi prioritarie sulla base dei seguenti criteri generali:

- a) coerenza con l'integrazione con le reti europee e territoriali;
- b) stato di avanzamento dell'iter procedurale;
- c) possibilità di prevalente finanziamento con capitale privato.

Una volta fissato l'elenco ristretto, per ogni opera bisogna indicare: «a) le opere da realizzare; b) il cronoprogramma di attuazione; c) le fonti di finanziamento della spesa pubblica; d) la quantificazione delle risorse da finanziare con capitale privato.

### OK SUL PRELIMINARE

Il decreto Sviluppo del maggio scorso (Dl 70/2011) aveva già fatto modifiche alla procedura di approvazione delle opere di legge obiettivo ai fini

di semplificare l'iter, evitando il doppio esame, da parte di tutti i soggetti interessati, sia sul progetto preliminare che su quello definitivo, e mettendo paletti a opere compensative e varianti localizzative.

Il decreto n. 70 aveva in particolare anticipato al progetto preliminare la Conferenza di servizi (comunque non vincolante), concentrando di fatto sul primo passaggio al Cipe la «partita decisiva» con il territorio. In vista dell'approvazione del definitivo, infatti, le amministrazioni interessate possono ora solo mandare osservazioni o richieste di modifica, di cui

il ministero delle Infrastrutture deve valutare la compatibilità con le «indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato». Le varianti localizzative, inoltre, devono essere «strettamente correlate alla funzionalità dell'opera e non possono comportare incrementi del costo rispetto al progetto preliminare» (inteso, anche se non chiarissimo, come quello presentato dall'ente appaltante, e non quello approvato dal Cipe con eventuali modifiche). Era stato inoltre introdotto il famoso limite del 2% (rispetto al 4% precedente) per le eventuali opere compensative dell'impatto territoriale e sociale, comprese le mitigazioni ambientali post parere Via.

Ora, rispetto a questo quadro, che comunque si applica per le opere nuove, non ancora approvate dal

Cipe neppure nel preliminare, il decreto Monti fa un passo avanti, introducendo la possibilità, in alternativa all'iter ordinario, che il progetto definitivo delle opere di legge obiettivo sia approvato direttamente dal ministero delle Infrastrutture, senza ripassare per il Cipe. Questo può avvenire però solo su proposta dello stesso Mit fatta in sede di approvazione del preliminare, e accolta dal Cipe, il quale deve anche garantire l'integrale copertura finanziaria dell'opera fin dall'approvazione del preliminare, e indicare un termine perentorio per approvare il definitivo. Il progetto definitivo deve rispettare le integrazioni e prescrizioni dettate dal Cipe sul preliminare, non può comportare varianti localizzative rilevanti (ex articolo 167 Dlgs 163/2006) e non può superare il limite di spesa fissato dal Cipe sul preliminare. Sull'approvazione del definitivo da parte del Mit non è previsto l'assenso né il parere della Regione interessata.

### POTERI DEL MINISTERO

L'articolo 41, comma 2 del decreto Monti, aggiungendo un punto f-ter) all'articolo 163, comma 2 del codice, rafforza i poteri del ministero delle Infrastrutture sulle grandi opere, stabilendo che «verifica l'avanzamento dei lavori anche attraverso sopralluoghi tecnico-amministrativi presso i cantieri interessati, previo accesso agli stessi; a tal fine può avvalersi, ove necessario, del corpo della Guardia di finanza, me-

dante la sottoscrizione di appositi protocolli di intesa».

#### TEMPI POST-CIPE

Le delibere approvate dal Cipe, in materia di opere pubbliche, devono essere formalizzate e trasmesse entro 30 giorni al presidente del Consiglio per la firma. Il de-

creto Mit che autorizza a utilizzare i fondi deve essere pubblicato entro 60 giorni (30 per legge obiettivo) dalla pubblicazione in «Gazzetta» della delibera Cipe che assegna definitivamente le risorse. In entrambi i casi, se ci sono intoppi («criticità procedurali tali da non consentire il rispetto del termi-

ne») il ministro delle Infrastrutture deve riferire in Consiglio dei ministri. Per le delibere Cipe sottoposte al controllo della Corte dei conti, sono ridotti di un terzo i tempi ordinari previsti per l'esame della Corte nella sua legge quadro (20/1994).

#### FONDO INFRASTRUTTURE

Le risorse del fondo Infrastrutture di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto di luglio (98/2011), pari a 4,9 miliardi di euro, possono essere assegnate non solo a opere ferroviarie Rfi e a stradali Anas, ma a tutte le opere ferroviarie, stradali e di interesse strategico (legge obiettivo). ■ **A.A.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA


Il fondo  
 Infrastrutture  
 allarga  
 il suo raggio  
 d'azione

## GUIDA ALLA LETTURA DEL TESTO

*Le misure della manovra sulle grandi opere*

Art. Dl 201/2011	Contenuto	Art. Dlgs 163
41, c. 1	Definizione più stringente delle <b>opere prioritarie</b> della legge obiettivo, da inserire ogni anno nel Def (aprile). La norma è di carattere ordinatorio, ma segnala la volontà politica di compiere un'ulteriore rigorosa selezione di priorità rispetto al maxiprogramma della legge obiettivo. Nel fare questo – dice la norma – dovranno essere privilegiate le opere a stato di avanzamento più elevato, quelle coerenti con l'integrazioni alle reti Ten, quelle con prevalente finanziamento privato	161, c. 1-bis
41, c. 2	<b>Approvazione unica sul progetto preliminare.</b> Su proposta del ministero delle Infrastrutture, il Cipe può decidere una procedura semplificata di approvazione dei progetti di legge obiettivo: ok Cipe solo sul preliminare, e poi approvazione del definitivo con Dm Infrastrutture, sentita Economia e presidenza del Consiglio. Tutto questo è però possibile solo se: il Cipe garantisce l'integrale copertura finanziaria fin dall'approvazione del preliminare; il Cipe indica un termine perentorio per approvare il definitivo; il definitivo rispetta le integrazioni e prescrizioni dettate dal Cipe sul preliminare, non comporta varianti localizzative rilevanti (ex articolo 167 Dlgs 163/2006) e non supera il limite di spesa fissato dal Cipe sul preliminare	166
41, c. 3	<b>Tempi stretti per dar corso alle decisioni Cipe.</b> Le delibere approvate dal Cipe devono essere formalizzate e trasmesse entro 30 giorni al presidente del Consiglio per la firma. Il decreto Mit che autorizza a utilizzare i fondi deve essere pubblicato entro 60 giorni (30 per legge obiettivo) da delibera Cipe. In entrambi i casi, se ci sono intoppi il ministro delle Infrastrutture deve riferire in Consiglio dei ministri	–
47, c. 1	<b>Fondo Infrastrutture, estensione.</b> L'utilizzo delle risorse del fondo Infrastrutture di cui al Dl 98/2011 (manovra di luglio), che ha una dotazione di 4,9 miliardi di euro, viene esteso dalle sole opere ferroviarie Rfi e stradali Anas a tutte le opere ferroviarie, stradali e di interesse strategico (legge obiettivo). Il Cipe del 6 dicembre ha subito utilizzato questa possibilità	–


**PRIORITÀ DA RIVEDERE**



**PREMIA L'AVANZAMENTO**

Nell'ambito del programma delle infrastrutture strategiche, il Documento di economia e finanza deve ogni anno, su proposta del ministro delle Infrastrutture, ridefinire un elenco di infrastrutture prioritarie, scelte in base al maggiore avanzamento e alla quota di finanziamento privati

**PROCEDURE SEMPLIFICATE**



**OK SUL PRELIMINARE**

Il Cipe, su proposta del Mit, può decidere su specifiche opere di legge obiettivo una procedura semplificata di approvazione del progetto: ok Cipe solo sul preliminare e poi approvazione del definitivo con decreto del ministro delle Infrastrutture, di concerto con l'Economia

**DELIBERE IN TEMPI CERTI**



**VINCOLI AL POST-CIPE**

Niente più rinvii dopo la decisione del Cipe. La delibera deve essere trasmessa entro 30 giorni al presidente del Consiglio per la firma e il decreto Mit che sblocca i fondi deve essere emanato entro 60 giorni (30 per opere di legge obiettivo) dalla pubblicazione in «Gazzetta» della delibera Cipe

